



**Convenzione di collaborazione con
la Federazione Regionale degli Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali del Veneto per le attività formative
(ex art. 5, 2° comma, DPR 328/2001)**

Tra

L'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE) e Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali (TESAF), C.F. 80006480281, P. IVA 00742430283, nella persona del legale rappresentante, la Rettrice, Prof.ssa Daniela Mapelli, domiciliata per la carica presso l'Università degli Studi di Padova in via VIII Febbraio 1848 n. 2, Padova,

e

la Federazione Regionale degli Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Veneto, con sede in Mestre – Venezia, Via G. Garibaldi 44/A - C.F. 90037580272, nella persona del Presidente pro-tempore, Dott. Renzo Trevisin, elettivamente domiciliato per la carica istituzionale presso la citata sede dell'Ente,

Preso atto che con il DPR 5 giugno 2001, n. 328, sono state apportate modifiche ed integrazioni alla disciplina dei requisiti per l'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni afferenti all'Albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali e alle relative prove;

visto che l'art. 5, comma 2, del DPR 5 giugno 2001, n. 328, concernente gli esami di Stato prevede che: "(...) gli esami consistono in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica ed una prova orale. Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali provengono dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro che conseguono un titolo di studio all'esito di un corso realizzato sulla base di apposite convenzioni tra le università e gli ordini o collegi professionali";

visti l'art. 12, comma 3, e l'art. 13, comma 3, del DPR 5 giugno 2001, n. 328, che disciplinano l'articolazione delle quattro prove degli esami di Stato per l'accesso alla professione di dottore agronomo e di dottore forestale (sezione A dell'Albo) e di agronomo junior, forestale junior, e biotecnologo agrario (sezione B dell'Albo);

considerato che l'ampiezza degli obiettivi formativi delle classi delle Lauree e delle Lauree specialistiche e magistrali di cui all'art. 2 della presente convenzione deve consentire, nell'ambito di ciascun corso di studio, di approfondire particolari settori di applicazioni professionali con un elevato livello di specificità;

ritenuto che l'ultima parte del 2° comma, art. 5, DPR 5 giugno 2001, n. 328, sia finalizzata ad assicurare che vi siano conoscenze comuni e condivise, all'interno dei diversi corsi di studio afferenti alle professioni riconducibili allo stesso Albo, destinate a porsi ad un livello più generale e di contesto culturale rispetto ai campi di applicazione professionale specifici;

ritenuto che le conoscenze comuni e condivise di cui al comma precedente siano da individuarsi sia nelle aree delle discipline metodologico-applicative sia nelle aree del sapere deontologico-professionale;

fermo restando l'art. 12, 1° comma, della legge 10 febbraio 1992, n. 152, secondo il quale "l'esame di Stato è finalizzato all'accertamento della conoscenza delle normative che regolano l'attività professionale

nonché ad una verifica delle capacità di uso del sapere tecnico-professionale e dell'attitudine all'esercizio della professione”;

valutato che l'esenzione di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 5 giugno 2001, n. 328, sia da riferirsi alla prova scritta di cui all'art. 13, 3° comma, lettera b;

visto il Decreto interministeriale 9 luglio 2009, Equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali”, ed in particolare l'art. 7 in materia di formazione continua;

visto il Regolamento della Formazione Professionale Continua dei dottori agronomi e dei dottori forestali n. 3/2013, approvato con delibera del Consiglio Nazionale n. 308 del 23 ottobre 2013 e pubblicato nel Bollettino del Ministero della giustizia n. 22 del 30 novembre 2013;

vista la Convenzione quadro tra la Conferenza di Agraria e il Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (*Linee guida per il trattamento di reciprocità delle attività di esami di Stato e formazione professionale continua*) approvata il 3 luglio 2014;

vista la Convenzione tra l'Università di Padova e la Federazione Regionale degli Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Veneto per l'accesso semplificato all'Ordine, sottoscritta in data 10 novembre 2003;

vista la Convenzione di collaborazione tra l'Università di Padova e la Federazione Regionale degli Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Veneto per le attività formative (ex art. 5, 2° comma, DPR 328/2001, sottoscritta in data 17 febbraio 2016, rinnovata in data 9 luglio 2018 e successivamente in data 27 agosto 2020;

considerata l'intenzione delle parti di proseguire nel rapporto di collaborazione, procedendo all'ulteriore rinnovo della predetta Convenzione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse e finalità

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione che formalizza i rapporti di reciproca collaborazione in termini di formazione tecnica e professionale tra i Dipartimenti DAFNAE e TESAF dell'Università degli Studi di Padova e la Federazione Regionale degli Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Veneto. La collaborazione è volta a supportare l'esigenza di acquisire da parte degli studenti dell'Università degli Studi di Padova e dei professionisti iscritti agli Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Veneto conoscenze normative e tecniche e di formazione deontologica professionale che consentano loro, da un lato, la capacità di inserirsi proficuamente nell'attività professionale, dall'altro l'aggiornamento continuo delle proprie competenze tecniche e scientifiche.

Art. 2 - Corsi di studio riconosciuti

Sono riconosciuti ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR 5 giugno 2001 n. 328, i corsi di laurea specialistica appartenenti alle classi di cui all'art. 12 del DPR 5 giugno 2001 n. 328 ed equipollenti del D.M. 270/2004, che includano nell'iter didattico l'acquisizione di specifiche conoscenze e capacità di carattere metodologico-

applicativo e deontologico-professionale, secondo i criteri stabiliti dall'art. 7 della convenzione quadro tra la Conferenza di Agraria e il Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali richiamata in premessa, ed in particolare:

- almeno il 60% dei CFU afferenti ai settori scientifico disciplinari corrispondenti ai settori disciplinari professionali – attività formativa caratterizzante;
- almeno 3 CFU afferenti ai settori disciplinari professionali – attività formativa metaprofessionale.

Le conoscenze di carattere metodologico-applicativo e deontologico-professionale costituiranno i contenuti di uno specifico corso seminariale, di eseguito denominato "Corso di cultura professionale", istituito secondo quanto stabilito dall'art. 4

I corsi di studio dell'Università degli Studi di Padova riconosciuti idonei in applicazione della presente convenzione sono riportati nella tabella A, allegata alla presente convenzione.

Art. 3 – Facilitazioni previste per l'accesso all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali

Saranno esentati dalla prova dell'esame di Stato di cui al DPR 328/2001, art. 13, 3° comma, lettera b relativa alla "seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti il corso di laurea e il relativo percorso formativo", coloro i quali, presso l'Università degli Studi di Padova, hanno sia conseguito una delle lauree ricomprese nella tabella A, sia superato con giudizio idoneo il "Corso di Cultura Professionale" di cui all'art. 4, o conseguito nella modalità del corso singolo per almeno l'80% della frequenza prevista.

Art. 4 – Corso di cultura professionale

Ai fini del conseguimento delle conoscenze e capacità di carattere metodologico-applicativo e deontologico professionale citati nell'art. 2, per ciascun anno accademico è attivato il "Corso di Cultura Professionale" costituito da una serie di seminari, tenuto da professionisti iscritti ODAF, e con la responsabilità didattica di docenti dei Dipartimenti DAFNAE e TESAF, secondo un programma delineato dalla Commissione paritetica di cui all'art. 7 con i criteri previsti dall'art. 7 della Convenzione Quadro della Conferenza di Agraria e CONAF. Al termine del corso i docenti responsabili dello stesso forniranno alla Federazione Regionale degli Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Veneto l'elenco dei partecipanti che hanno soddisfatto i requisiti di frequenza di cui all'art. 3.

Rimane fermo che la verifica dei requisiti ai fini dell'esenzione dalla seconda prova scritta di cui all'art. 3 è in capo all'Università.

Art. 5 – Nuovi corsi di laurea

L'elenco dei corsi di laurea riconosciuti idonei, contenuto nella tabella A di cui al precedente art. 3, può essere integrato dalla Commissione paritetica di cui all'art. 7 avendo riguardo alla presenza dei contenuti formativi dell'area deontologico-professionale e dell'area metodologico-applicativa con particolare riferimento alle discipline oggetto dell'esame di Stato.

Art. 6 – Collaborazioni

Nell'ambito della presente convenzione potranno essere concordate iniziative riguardanti la realizzazione di studi, ricerche e progetti, nonché l'organizzazione di attività formative e di aggiornamento professionale a favore degli iscritti agli Albi dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

In particolare, in un'ottica di valorizzazione degli aspetti professionalizzanti che caratterizzano i percorsi formativi universitari e di collaborazione volta a rafforzare le sinergie tra formazione, inserimento occupazionale ed aggiornamento professionale, l'Università degli Studi di Padova, attraverso i Dipartimenti DAFNAE e TESAF, si rende disponibile ad organizzare 20 incontri seminariali all'anno a favore di soggetti

iscritti agli Albi professionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali in collaborazione con la Federazione Regionale degli Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Veneto.

Il programma e l'articolazione didattica delle attività seminariali saranno definiti annualmente dalla Commissione paritetica di cui all'art.7 e approvati dai Consigli dei Dipartimenti DAFNAE e TESAF e dalla Federazione Regionale degli Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Veneto.

Art. 7 - Commissione paritetica

È istituita una Commissione paritetica, costituita da quattro componenti, di cui uno nominato da ciascuno dei Direttori dei due Dipartimenti DAFNAE e TESAF e due dalla Federazione Regionale degli Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Veneto;

Sono compiti della Commissione paritetica:

- individuare ulteriori corsi di studio ritenuti idonei da inserire nella tabella A, che si dovrà esprimere prima della pubblicazione del manifesto annuale degli studi. La Commissione propone alle strutture didattiche competenti, per le necessarie approvazioni da parte degli organi accademici, le modifiche della predetta tabella A, con l'indicazione espressa della decorrenza dell'aggiornamento tenuto conto delle tempistiche relative alle sessioni dell'Esame di Stato;
- delineare il programma delle attività seminariali che costituiscono il "Corso di Cultura professionale";
- definire il programma delle attività seminariali previste nell'ambito delle iniziative di cui all'art. 6;
- curare e mantenere i rapporti tra l'Università degli Studi di Padova e la Federazione Regionale degli Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Veneto;
- riferire ai Consigli dei Dipartimenti DAFNAE e TESAF in merito alle attività anche in relazione alle necessarie approvazioni.

Art. 8 – Formazione continua dei professionisti iscritti agli Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Veneto.

Ai sensi dell'art. 7, comma 4 del DPR 137/2012, dell'art. 7 del Regolamento CONAF 3/2013 e degli artt. 8 e 9 della Convenzione quadro tra la Conferenza di Agraria e il Consiglio Nazionale dell'Ordine approvata il 3 luglio 2014, richiamati in premessa, l'Università degli Studi di Padova, previa valutazione ed approvazione della struttura didattica competente, e la Federazione Regionale degli Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Veneto possono riconoscere reciprocamente, per gli eventi di formazione che verranno realizzati, crediti formativi professionali e universitari.

I termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni richiamate nel comma precedente verranno definite con gli appositi atti o gli ulteriori accordi che si renderanno necessari.

Art. 9 Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengono trattati nei modi e nei limiti necessari per perseguirne le finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. Le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi, nel rispetto delle informative di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicate sulle relative pagine istituzionali delle parti (www.unipd.it/privacy e www.fodafveneto.it). Le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nella presente convenzione saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati nel rispetto dei principi contenuti nelle norme sopra richiamate e delle linee guida del Garante per la protezione dei dati personali. Le parti demanderanno ad eventuali ulteriori atti la definizione degli eventuali altri aspetti in materia di protezione dei dati personali che si rendessero necessari.

Art. 10 - Controversie

Le eventuali controversie, che non si dovessero definire in via amichevole, saranno risolte mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 11 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applica la normativa anche universitaria vigente in materia.

Art. 12 – Modifiche ed integrazioni

Le parti si riservano sin d'ora di aggiornare la convenzione qualora si renda necessario in relazione alla programmazione della formazione e alla frequenza dei corsi da parte degli studenti.

Tale aggiornamento potrà comportare la modifica o la sostituzione della presente convenzione, che dovranno in ogni caso essere approvate dai rispettivi organi e formalizzate per iscritto, e dovranno tenere conto delle tempistiche per le sessioni di esame di Stato.

Art. 13 Durata della convenzione e sottoscrizione

La presente convenzione si applica alle sessioni degli anni 2023, 2024 e 2025 dell'esame di Stato.

La convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, ed è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine. L'imposta di bollo viene assolta virtualmente sull'originale dalla parte ultima firmataria presso la quale l'accordo viene perfezionato (se Università di Padova, autorizzazione rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Padova il 20.02.1991 Prot. n. 4443/91/2T).

Gli oneri per l'eventuale registrazione della presente convenzione ai sensi del DPR 131/1986 sono a carico di chi la richiede.

Per l'Università degli Studi di Padova

Firmato digitalmente da

La Rettrice

Prof.ssa Daniela Mapelli

Per la Federazione Regionale degli Ordini Provinciali
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Veneto

Firmato digitalmente da

Il Presidente

Dott. Renzo Trevisin

Tabella A – Corsi di studio dei Dipartimenti DAFNAE e TESAF dell'Università degli Studi di Padova riconosciuti idonei ai fini dell'esenzione della seconda prova scritta dell'esame di stato per l'ammissione all'Ordine dei Dottori agronomi e dei dottori forestali (aggiornata al mese di maggio 2022).

Classi di laurea e Corsi di studio dell'Università degli Studi di Padova riconosciuti idonei:

Classe 74/S SCIENZE E GESTIONE DELLE RISORSE RURALI E FORESTALI
Scienze forestali e ambientali

Classe 77/S SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
Scienze e tecnologie agrarie

Classe 79/S SCIENZE E TECNOLOGIE AGROZOOTECNICHE
Scienze e tecnologie animali

Classe LM-69 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
Scienze e tecnologie agrarie
Sustainable Agriculture

Classe LM-73 SCIENZE E TECNOLOGIE FORESTALI ED AMBIENTALI
Scienze forestali e ambientali
Forest Science

Classe LM-75 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO
Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio

Classe LM-86 SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE ANIMALI
Scienze e tecnologie animali